

Confederazione svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Tel +41 91 695 20 20  
Fax +41 91 695 20 29  
e-mail: [info@comunebreggia.ch](mailto:info@comunebreggia.ch)  
[www.comunebreggia.ch](http://www.comunebreggia.ch)

Apertura uffici  
Lunedì-venerdì  
08.00-12.00  
mercoledì  
16.00-18.00



Municipio  
CH-6835 Morbio Superiore

M.M. n. 16/2011  
Ris. mun. n. 766/2011

Morbio Superiore, 26 luglio 2011

## **MESSAGGIO MUNICIPALE**

### **Determinazione del moltiplicatore per l'anno 2011**

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per la prima volta la proposta di fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011.

#### **Introduzione**

Con sentenza del 10 febbraio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), statuendo sul caso specifico del Comune di Losone, ha stabilito che la competenza decisionale in materia di determinazione del moltiplicatore comunale d'imposta non può più essere attribuita al Municipio conformemente ai disposti dell'attuale art. 162 LOC, ma deve essere demandata all'organo legislativo.

Sostanzialmente il TRAM ha invitato Governo e Parlamento cantonali a proporre e rispettivamente adottare le necessarie modifiche di legge. Nel corso del mese di marzo il Consiglio di Stato ha sottoposto ai Municipi, in breve consultazione, una proposta di modifica vera e propria della LOC. Trattandosi tuttavia di un oggetto che tocca aspetti molto delicati che richiedono un'attenta e non un'affrettata ponderazione della materia, gli organi cantonali hanno optato per una soluzione transitoria. La stessa consiste nell'adozione del Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, pubblicato sul foglio ufficiale del 28.06.2011 (vedi allegato), che garantisce di fatto una base legale in tal senso valida per 1 anno.

E' per questi motivi che si è resa necessaria la stesura del presente messaggio, che contiene la proposta di moltiplicatore per l'anno 2011, all'indirizzo del vostro Consiglio comunale.

#### **Considerazioni generali**

La tematica relativa alla determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011 è stata approfonditamente valutata e ponderata dal Municipio al momento della stesura del preventivo 2011.

A pagina 2 di questo documento viene già indicato il gettito d'imposta e il moltiplicatore politico di riferimento. A quel momento la decisione sul moltiplicatore non era però da integrare nel dispositivo di risoluzione.

Il Municipio non ha tuttavia adottato alcuna risoluzione definitiva in merito alla fissazione del moltiplicatore comunale per l'anno 2011.

A seguito della sentenza dello scorso febbraio l'Esecutivo ha subito disposto affinché con il preventivo del prossimo anno la decisione del moltiplicatore sia integrata nel dispositivo finale.

Visto quanto contenuto nel Decreto legislativo urgente citato in precedenza, vi sottoponiamo quindi per competenza l'approvazione del moltiplicatore 2011.

I principali documenti e argomenti ai quale abbiamo fatto riferimento per formulare la presente proposta di moltiplicatore sono:

- il preventivo 2011, approvato dal Consiglio comunale il 5 aprile 2011, che si chiude con un disavanzo d'esercizio di fr. 58'622.00;
- il consuntivo 2010 che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 567'123.19 e un capitale proprio aumentato rispetto all'anno precedente, a fr. 1'229'780.92;
- il programma d'investimenti che verrà ripreso nel piano finanziario.

Nell'ambito del processo aggregativo dei Comuni della sponda sinistra della Valle di Muggio, gli studi attuati dall'autorità cantonale in collaborazione con la preposta commissione ipotizzavano la possibilità per il nuovo Comune di Breggia di adottare un moltiplicatore d'imposta iniziale del 95 %. Durante il primo anno di attività, ossia il 2010, del nuovo ente locale il moltiplicatore si è dimostrato adeguato e il risultato d'esercizio si è confermato migliore di qualsiasi previsione.

Oltre agli apprezzamenti politici dati dalla sensibilità di ognuno, la fissazione del moltiplicatore deve considerare alcuni aspetti tecnici e giuridici, quali ad esempio il principio dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv 1 LOC) e le regole sul capitale proprio (art. 169 cpv 2 e 158 cpv 5 LOC).

Di principio il conto di gestione corrente va pareggiato sul medio termine, tenendo in considerazione i limiti posti dall'ammontare del capitale proprio sia verso l'alto sia verso il basso.

Bisogna anche considerare l'impegno finanziario che il comune dovrà sostenere in base ai futuri nuovi investimenti che si intendono attuare e che toccano diversi settori quali la depurazione delle acque, la rete viaria comunale ma anche la gestione delle diverse proprietà comunali.

Si pensi in particolare alla necessità di realizzare un nuovo magazzino e una nuova sala polivalente presso il Centro scolastico.

Toccare anche di pochi punti percentuali un moltiplicatore richiede quindi serie e approfondite valutazioni, sempre comunque con l'obiettivo di perseguire un equilibrio finanziario a lungo termine. Il fatto di disporre di un capitale proprio relativamente importante non deve quindi indurci ad abbassare la guardia e pensare di poter alleggerire la pressione fiscale senza le dovute riflessioni.

Il tutto ruota attorno alla possibilità di disporre di un capitale proprio tale da permettere la stabilità del moltiplicatore d'imposta e nel contempo assorbire, in presenza di importanti investimenti, eventuali disavanzi futuri.

## **Conclusioni**

Viste le considerazioni qui sopra esposte e i dati contenuti nei documenti citati, il Municipio considera equo e sopportabile mantenere l'attuale pressione fiscale, con un moltiplicatore comunale per il 2011 del 95 %.

Il Municipio invita pertanto il Consiglio Comunale a voler

### **RISOLVERE:**

- il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011 è fissato al 95 %.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco:



(Pm. Croci)



Il segretario:



(p.p. F. Jelmini)

Allegato: Decreto legislativo urgente adottato dal Gran Consiglio

**IL PRESENTE MESSAGGIO E' DEMANDATO PER L'ESAME DI COMPETENZA ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 24 giugno 2011 n. 109)

Per la Segreteria del Gran Consiglio  
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

## Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale

(del 21 giugno 2011)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 25 maggio 2011 n. 6498 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 giugno 2011 n. 6498R della Commissione della legislazione,

#### decreta:

<b>Scopo</b>	<b>Art. 1</b> Il presente decreto legislativo definisce le competenze e i criteri per la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale.
<b>Definizione e competenze</b>	<p><b>Art. 2</b> <sup>1</sup>Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune.</p> <p><sup>2</sup>L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.</p> <p><sup>3</sup>Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della gestione.</p> <p><sup>4</sup>Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.</p> <p><sup>5</sup>La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.</p> <p><sup>6</sup>Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 3.</p>
<b>Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato</b>	<p><b>Art. 3</b> <sup>1</sup>Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.</p> <p><sup>2</sup>In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.</p>
<b>Sospensione di articoli della Legge organica comunale del 10 marzo 1987</b>	<b>Art. 4</b> Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi l'art. 162 LOC e l'art. 110 cpv. 1 lett. a LOC per quanto riferita alla competenza municipale di fissare il moltiplicatore d'imposta.
<b>Entrata in vigore</b>	<p><b>Art. 5</b> <sup>1</sup>Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.</p> <p><sup>2</sup>Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.</p>

Bellinzona, 21 giugno 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**